

PLASTIC TAX – CHI DEVE PAGARLA?

La nuova *plastic tax* è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2020, con l’obiettivo di disincentivare l’uso dei prodotti in plastica monouso, e preservare l’ambiente.

La tassa determina un aggravio dei costi di **45 centesimi di euro per chilogrammo di plastica**.

Per i produttori “virtuosi” è invece previsto un credito d’imposta del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico mirato alla produzione di manufatti compostabili.

Non si tratta in realtà di una novità assoluta in Europa, perché, ad esempio, il Belgio, la Francia l’Irlanda o il Regno Unito hanno già introdotto, prima di noi, una tassazione specifica sui prodotti in plastica monouso a tutela dei mari, delle spiagge e dell’ambiente in generale.

La *plastic tax* (imposta sul consumo dei **MANufatti Con Singolo Impiego**, detti “MACSI”) colpisce i **prodotti volti al “contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari”**, che possono essere



anche sotto forma di fogli, pellicole o strisce e **vengono realizzati utilizzando “materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica” e non sono stati concepiti per essere utilizzati più volte**. Non sono considerati MACSI, però, quelli ottenuti utilizzando, come materia prima o semilavorato, altri MACSI su cui l’imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriori materie plastiche.

L’imposta **non si applica** invece a: **prodotti compostabili** conformi alla norma UNI EN 13432:2002, i **dispositivi medici** ed i MACSI atti al contenimento ed alla protezione dei **medicinali**.

È dovuta solo da chi produce i MACSI? No: i commercianti non possono purtroppo disinteressarsene.

Infatti i soggetti tenuti al pagamento della *plastic tax* sono:



- il **fabbricante** dei prodotti realizzati nel territorio nazionale, ad esclusione di quelli ceduti per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea o esportati;
- per **MACSI provenienti da altri Paese UE: il soggetto che li acquisti** nell'esercizio della sua attività economica, o che li ceda, se i MACSI siano acquistati da un consumatore finale;
- per **MACSI provenienti da Paesi terzi: l'importatore.**

Quando e quanto si deve pagare?

Il calcolo dell'imposta è effettuato in base a **dichiarazioni trimestrali**, che devono essere presentate all'**Agenzia delle Dogane e dei monopoli** entro la fine del mese successivo al trimestre solare a cui essa si riferisce. L'imposta non va però versata se nel trimestre il suo importo non supera i 10 euro. In questo caso non si deve presentare neanche la dichiarazione.

L'importo da pagare è pari a **45 centesimi di euro per chilogrammo di plastica contenuta nei MACSI.**

Per essere operativo, tutto ciò ha ancora bisogno di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che sarà pubblicato entro maggio 2020, e **si applicherà dal 1° luglio 2020.**

Nel frattempo è opportuno che ogni impresa inizi a fare una ricognizione dei propri flussi di produzione o compravendita di MACSI.

* * *

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.